

# SULPM ufficio studi

## Il parere n. 4/08 UPPA è viziato e non vale nulla.

### **QUESITO**

A seguito del parere della Funzione Pubblica 04 . 08 la nostra Amministrazione ha intenzione di adottare ed applicare tale parere non concedendo più giorni di recupero (definiti RV cioè riposo vigili) e che prima erano dati al personale, in quanto turnista, perché, secondo il sistema di turnazione di non oltre 5 gg lavorativi tra un riposo e l'altro si trovava a lavorare nelle giornate festive infrasettimanali (festività nazionali).

### **RISPOSTA**

Il parere UPPA n. 4/08 è viziato e con questa analisi lo dimostriamo.

E' corretta l'analisi dell'articolo 22 del CCNL 14.09.2000 contenuta nella prima pagina.

E' altresì corretto il riferimento all'articolo 24 comma 1 dello stesso CCNL per il mancato riposo settimanale.

Si rileva un grave errore nell'analisi del comma 2 dell'art. 24 del CCNL 14.09.2000 poiché viene indicato "il dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo infrasettimanale ...".

Il riferimento alla prestazione eccezionale non è contenuto nel comma 2 ma solo nel comma 1 e per maggiore chiarezza riportiamo tutto l'articolo.

Partendo da questa svista viene poi costruito tutto il parere con una logica stringente ma il tutto risulta assolutamente viziato da quella parola "eccezionalmente" che riguarda il mancato riposo settimanale ma assolutamente non è riferita all'attività prestata nei festivi infrasettimanali.

Probabilmente la stessa svista aveva condizionato pareri precedenti e anche le prime sentenze in materia ma dal 2006 con la sentenza del Tribunale di Nola il quadro è diventato conforme alla interpretazioni del SULPM.

Il parere UPPA trascura anche il fatto che in caso di attività prestata in un festivo infrasettimanale è il dipendente che decide come farselo retribuire.

È l'unico caso in tutti i CCNL vigenti nel quale viene lasciata la libera scelta al dipendente. Non lo si dimentichi.

Da ultimo si segnala una ulteriore svista nel parere UPPA 4/2008. Viene assolutamente trascurato e non considerato il comma 4 dell'articolo 24 che sancisce la cumulabilità del trattamento del comma 1 (per attività prestata senza riposo settimanale) al altro trattamento accessorio.

Un parere è sempre un parere, resta ferma ogni autonoma valutazione del datore di lavoro, ma quando il parere è viziato e contiene una enorme inesattezza non vale nulla.

Riportiamo esattamente l'articolo 24 del CCNL.

***Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo***  
***Art. 24 CCNL 14/9/2000 modificato dall'art. 14 del CCNL 5/10/2001***

*1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) CCNL 9/5/2006, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.*

*2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.*

*3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.*

*4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.*

*5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) CCNL 9/5/2006, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.*

***Adamo Gnoli*** UFFICIO STUDI SULPM